



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 13 (Accordo)

Termine

1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'assunzione della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorità' comunica immediatamente la propria decisione all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalità' tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticità' dell'informazione. E' ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorità' giudiziarie competenti delle Parti, e' comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalità' di cui al paragrafo 1.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
------	---

Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
---------	----------------------------

Partizione

Accordo

Pubblicazione

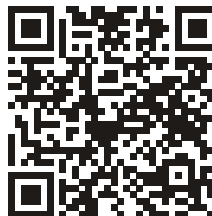
Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 13 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 13 (Accordo)

